Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° — **Roma - Giovedì, 27 aprile 1933 - Anno XI** — **Numero 98**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

AVVISO

INDICE DECADALE DELLE INSERZIONI COMMERCIALI

La Libreria dello Stato, per aderire alle richieste di vari Professionisti, Società ed Enti ed allo scopo di rendere agevole la ricerca delle inserzioni degli avvisi riguardanti le Società Commerciali compresi nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » del Regno, ha iniziata la pubblicazione di un « INDICE DECADALE DELLE INSERZIONI COMMERCIALI ».

L'indice stesso, sarà pubblicato tre volte al mese e conterrà la elencazione, in ordine alfabetico, delle Società per conto delle quali siano stati inseriti avvisi nei fascicoli della « Gazzetta Ufficiale » pubblicati nella decade immediatamente precedente alla data di ciascuna puntata dell'Indice

Il prezzo annuo di abbonamento è stato stabilito in L. 7,50 e quello di ciascun fascicolo in L. 0,25.

L'importo potrà essere versato nel C/C postale 1/2640 scrivendo l'ordinazione nel retro del certificato di allibramento.

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

LEGGI E DECRETI

1933

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

LEGISLATURA XXVIII — SESSIONE 1929-33

La Camera dei deputati è convocata in seduta pubblica per giovedì 27 aprile 1933-XI, alle ore 16, col seguente

ORDINE DEL GIORNO.

Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. — Conversione in legge del R. decreto-legge 5 gennaio 1933, n. 133, che proroga una norma transitoria circa la formazione dei Consigli di disciplina per gli ufficiali della Regia aeronautica (1678).

2. — Conversione in legge del R. decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 135, che reca disposizioni relative al reclutamento degli ufficiali della Regia guardia di finanza ed all'avanzamento dei sottufficiali e dei militari di truppa appartenenti al Corpo medesimo (1681).

3. — Conversione in legge del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 203, concernente provvedimenti tributari a favore dell'industria automobilistica (1691).

4. — Conversione in legge del R. decreto-legge 23 febbraio 1933, n. 187, col quale viene aumentato il limite d'impegno stabilito con l'art. 3 della legge 24 marzo 1932, n. 316, per annualità relative ad opere in concessione, nonchè per contributo e sovvenzioni previsti da leggi speciali (1692).

5. — Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 (1592).

(1827)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 aprile 1933, n. 310.
Conversione in legge del R. decreto-legge 17 settembre 1932, n. 1234, concernente la cessazione della determinazione ufficiale del corso dell'oro.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 17 settembre 1932, n. 1234, concernente la cessazione della determinazione ufficiale del corso dell'oro.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 aprile 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.

LEGGE 3 aprile 1933, n. 311.
Conto consuntivo dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, accertate nell'esercizio finanziario 1930-31, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quella Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero delle finanze, in . . . . . . L. 38.533.183,48
delle quali furono riscosse . . . . . . » 27.329.322,19

e rimasero da riscuotere . . . . . . L. 11.203.861,29

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1930-31 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . . . . . L. 32.974.424,49
delle quali furono pagate. . . . . . » 10.841.103,02

e rimasero da pagare . . . . L. 22.133.321,47

Art. 3.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio finanziario 1929-1930, restano determinate in . . . . L. 12.102.210,06
delle quali furono riscosse . . . . . » 12.092.383,06

e rimasero da riscuotere . . . . . . L. 9.827 —

Art. 4.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1929-30, restano determinate in . . . . . . L. 32.920.320,82
delle quali furono pagate. . . . . . » 23.720.026,30

e rimasero da pagare . . . . L. 9.200.294,52

Art. 5.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio 1930-31, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1930-31 (articolo 1)	L.	11.203.861,29
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 3) .	»	9.827 —
Somme riscosse e non versate (colonna *s* del riepilogo dell'entrata)	»	—
Residui attivi al 30 giugno 1931. . .	L.	11.213.688,29

Art. 6.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1930-31, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1930-31 (art. 2) .	L.	22.133.321,47
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 4). . .	»	9.200.294,52
Resti passivi al 30 giugno 1931. . . .	L.	31.333.615,99

Art. 7.

È accertata nella somma di L. 8.116.221.84 la differenza passiva del conto finanziario del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza alla fine dell'esercizio 1930-1931, risultante dai seguenti dati:

Attività:

Entrate dell'esercizio finanziario 1929-1930			L.	38.533.183,48
Diminuzioni dei residui passivi lasciati dall'esercizio 1928-29:				
al 1° luglio 1930 .	L.	33.020.786,28		
al 30 giugno 1931.	»	32.920.320,82		
			»	100.465,46
Differenza passiva al 30 giugno 1931 .			»	8.116.281,84
			L.	46.749.930,78

Passività:

Differenza passiva al 30 giugno 1930.			L.	9.473.289,89
Spese dell'esercizio finanziario 1930-31			»	32.974.424,49
Diminuzione dei residui attivi lasciati dall'esercizio 1929-30:				
al 1° luglio 1928 .	L.	12.102.210,06		
al 30 giugno 1931	»	12.102.210,06		
			»	—
Prelevamento dal conto corrente . .			L.	4.302.216,40
			L.	46.749.930,78

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 aprile 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 13 aprile 1933, n. 312.

Modificazioni alle vigenti norme sull'ordinamento del servizio d'assistenza ai fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

All'art. 3 del R. decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 2838, è sostituito il seguente:

« Le spese per il servizio di assistenza dei fanciulli illegittimi di cui alle lettere *a*) e *b*) del successivo art. 4 sono anticipate dalla Provincia e fanno carico ad essa ed ai rispettivi Comuni in una proporzione determinata con decreto Reale.

« Le spese per il servizio di assistenza dei fanciulli, di cui alla lettera *c*) dello stesso art. 4, sono anticipate dalla Provincia e fanno carico per un terzo all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, e, pel rima-

nente, sono ripartite in misura uguale tra la Provincia e i rispettivi Comuni.

« Le quote assegnate ai Comuni sono tra essi ripartite dall'Amministrazione provinciale in ragione della popolazione legale accertata col censimento generale del Regno, e il riparto è reso esecutorio dal prefetto.

« Qualora esistano brefotrofi autonomi o istituzioni pubbliche per il collocamento a baliatico esterno, che, in virtù dei loro statuti, debbano provvedere ai figli di ignoti rinvenuti in un Comune ed ai bambini illegittimi nati nel Comune stesso, questo è esente dal contributo.

« Ove tali brefotrofi ed istituti di collocamento non abbiano rendite sufficienti per l'attuazione dell'assistenza, le somme in eccedenza delle rendite sono anticipate dall'Amministrazione provinciale, salvo i contributi previsti nei commi primo e secondo del presente articolo.

« Per ottenere il contributo, di cui al secondo comma del presente articolo, nelle spese di assistenza agli illegittimi, riconosciuti dalla sola madre, le Amministrazioni provinciali debbono comunicare all'Opera nazionale per la maternità e l'infanzia copia del bilancio e del conto annuale.

« A tale comunicazione non sono tenute le Amministrazioni provinciali che, in forza dei propri regolamenti, provvedono all'assistenza dei fanciulli illegittimi, riconosciuti dalle madri, senza contributo dell'Opera ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 4 del R. decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, è così modificato:

« L'Amministrazione incaricata del servizio di assistenza dei fanciulli abbandonati o esposti all'abbandono provvede, d'intesa con l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, all'assistenza dei fanciulli di cui alla lettera *c*) del presente articolo ».

Nel terzo comma dello stesso articolo sono soppresse le parole « a carico delle Provincie e dei Comuni ».

Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare in testo unico le disposizioni della presente legge con quelle del R. decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e con tutte le altre disposizioni legislative attinenti alla materia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 13 aprile 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO-LEGGE 2 marzo 1933, n. 313.

Chiusura delle operazioni per la sistemazione finanziaria dell'industria marmifera carrarese.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1045, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 85, relativo alla sistemazione dell'industria marmifera carrarese;

Visto il R. decreto-legge 19 novembre 1931, n. 1454, convertito nella legge 11 aprile 1932, n. 415, concernente la costituzione di un « fondo speciale di garanzia » per la sistemazione dell'industria predetta;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di disporre la chiusura delle operazioni inerenti alla predetta sistemazione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno e col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con effetto dal 1° gennaio 1933 cessa la facoltà della Banca nazionale del lavoro di compiere operazioni di mutuo a sensi dell'art. 1 del decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1045, per la sistemazione finanziaria dell'industria marmifera di Carrara.

Nessun'altra operazione potrà essere eseguita dalla Banca predetta in aggiunta a quelle già compiute alla predetta data e risultanti da contratti definitivi di mutuo.

Art. 2.

La parte del contributo governativo annuo di due milioni previsto dall'art. 4 del decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1045, che si renderà disponibile per effetto della chiusura delle operazioni al 31 dicembre 1932, perchè non assegnata, a detta data, a favore dei mutuatari, sarà devoluta ad incremento del « fondo speciale di garanzia » di cui all'art. 1 del decreto-legge 19 novembre 1931, n. 1454.

Art. 3.

Parimenti la parte del contributo annuo di un milione a carico degli enti locali, previsto dall'art. 5 del decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1045, che si renderà disponibile per effetto della chiusura delle operazioni al 31 dicembre 1932, sarà devoluta ad incremento del sopradetto « fondo speciale di garanzia ».

Art. 4.

Con decreto del Ministro per le corporazioni, da emanarsi di concerto col Ministro per le finanze, saranno stabilite le norme per l'utilizzazione della parte del detto « fondo speciale di garanzia » che risulterà costituita dalla devoluzione ad esso delle somme di cui al precedente art. 3 e dei relativi interessi capitalizzati, nonchè per la restituzione proporzionale alla provincia di Massa e Carrara, al comune di Carrara e al Consiglio provinciale dell'economia di Massa e Carrara della detta parte, quale essa risulterà alla chiusura della gestione tenuta dalla Banca nazionale del lavoro per le operazioni previste dal decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1045.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Baliana (Egitto), addì 2 marzo 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 331, foglio 98. — MANCINI.

REGIO DECRETO 27 marzo 1933, n. 314.
Composizione delle Commissioni giudicatrici nei concorsi per vice ragioniere e negli esami di promozione a primo ragioniere dei Regi arsenali militari marittimi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto 16 maggio 1932, n. 628;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Commissione esaminatrice per la nomina a vice ragioniere dei Regi arsenali militari marittimi sarà composta come segue:
un consigliere della Corte dei conti, presidente;
un direttore capo divisione civile del Ministero della marina, membro;
il direttore capo della Ragioneria centrale presso il Ministero della marina, od un funzionario della stessa Ragioneria centrale di grado non inferiore al settimo designato d'accordo col Ministero delle finanze, membro;
un ragioniere superiore o ragioniere capo del personale di ragioneria dei Regi arsenali militari marittimi, membro;
un professore di scuole medie, membro.

Eserciterà le funzioni di segretario, senza voto, un funzionario della carriera amministrativa del Ministero della marina di grado non inferiore al 9°.

Art. 2.

Il giudizio sugli esami per la promozione a primo ragioniere dei Regi arsenali militari marittimi è dato da una Commissione composta come segue:

a) Per gli esami di merito distinto:
un consigliere della Corte dei conti, presidente:
un direttore generale o direttore capo divisione civile del Ministero della marina, membro;
il direttore capo della Ragioneria centrale presso il Ministero della marina, od un funzionario della stessa Ragioneria centrale di grado non inferiore al settimo designato d'accordo col Ministero delle finanze, membro;
un ragioniere superiore o ragioniere capo del personale di ragioneria dei Regi arsenali militari marittimi, membro;
un professore di scuole medie, membro.

Eserciterà le funzioni di segretario, senza voto, un funzionario della carriera amministrativa del Ministero della marina di grado non inferiore al 9°.

b) Per gli esami di idoneità:
un consigliere della Corte dei conti, presidente;
un direttore generale o direttore capo divisione civile del Ministero della marina, membro;
il direttore capo della Ragioneria centrale presso il Ministero della marina, od un funzionario della stessa Ragioneria centrale di grado non inferiore al settimo designato d'accordo col Ministero delle finanze, membro;
un ragioniere superiore o ragioniere capo del personale di ragioneria dei Regi arsenali militari marittimi, membro.

Eserciterà le funzioni di segretario, senza voto, un funzionario della carriera amministrativa del Ministero della marina di grado non inferiore al 9°.

Art. 3.

Il presente decreto ha vigore dal 16 aprile 1933 e dalla stessa data rimane abrogato il R. decreto 16 maggio 1932, n. 628.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SIRIANNI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 331, foglio 79. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1933.
Nomina del sig. Tagliabue Luigi a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda, con la quale il sig. Reichenbach Gustavo, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, designa per proprio rappresentante il sig. Tagliabue Luigi di Alessandro, chiedendone la nomina;
Visto il relativo atto di procura;
Visti i pareri favorevoli del Comitato direttivo degli agenti di cambio, della Deputazione di borsa e del Consiglio provinciale dell'economia corporativa;
Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Tagliabue Luigi è nominato rappresentante del sig. Reichenbach Gustavo, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 15 aprile 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(1807)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1933.
Nomina del sig. Mario Anselmo a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Peroni Mario fu Eligio, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, designa per proprio rappresentante il sig. Mario Anselmo di Giovanni, chiedendone la nomina;

Visto il relativo atto di procura;

Visti i pareri favorevoli del Comitato direttivo degli agenti di cambio, della Deputazione di borsa e del Consiglio provinciale dell'economia corporativa;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Mario Anselmo è nominato rappresentante del signor Peroni Mario, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 15 aprile 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(1808)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1933.
Approvazione di alcune tariffe di assicurazione della Società Reale Mutua di assicurazioni con sede in Torino.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1133, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda della Società Reale Mutua di assicurazioni, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune nuove tariffe di assicurazione sulla durata della vita umana;

Vista la relazione tecnica, le basi demografiche e finanziarie adottate per il calcolo dei premi puri e delle riserve matematiche, nonchè delle tariffe dei premi lordi;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione presentate dalla Società Reale Mutua di assicurazioni, con sede in Torino:

a) Tariffa 1-5, relativa all'assicurazione, con controassicurazione, a premio unico, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato è in vita, con la condizione della restituzione del premio pagato in caso di premorienza;

b) Tariffa 6-5, relativa all'assicurazione, a premio unico, con controassicurazione, di una rendita vitalizia pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato è in vita, con la condizione della restituzione del premio pagato in caso di premorienza;

c) Tariffa 6-0, relativa all'assicurazione, a premio unico, di una rendita vitalizia immediata su due teste pagabile per intero finchè gli assicurati sono entrami in vita e riversibile, per l'intero ammontare o per una parte, all'assicurato superstite.

Roma, addì 18 aprile 1933 - Anno XI

p. *Il Ministro*: ASQUINI.

(1812)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1933.
Approvazione di una nuova tariffa di assicurazione presentata dalla Società di assicurazione « La Fondiaria Vita » con sede in Firenze.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1925, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1133, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda della Società di assicurazione « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze, intesa ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana;

Vista la relazione tecnica, le basi demografiche e finanziarie adottate per il calcolo dei premi puri e delle riserve matematiche nonchè delle tariffe dei premi lordi;

Decreta:

Articolo unico.

È approvata, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, ed in sostituzione della tariffa I attualmente in vigore, la seguente tariffa di assicurazione presentata dalla Società di assicurazione « La Fondiaria Vita » con sede in Firenze:

Tariffa I, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio vitalizio, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga.

Roma, addì 10 aprile 1933 - Anno XI

p. *Il Ministro*: ASQUINI.

(1782)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1933.
Approvazione delle norme per l'esecuzione del R. decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1956, portante proroga del premio di navigazione a favore della marina da carico.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 6 del R. decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1956, che ha prorogato di un anno il premio di navigazione a favore delle navi mercantili da carico, istituito col R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1573, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 417;

Di concerto col Ministro per le finanze;

Decreta:

Sono approvate le seguenti norme per l'esecuzione del R. decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1956, portante proroga del premio di navigazione a favore della marina da carico.

Art. 1.

La liquidazione dei premi di navigazione relativi all'annata 1933 sarà effettuata nave per nave dopo trascorso il termine stabilito dall'art. 4 del R. decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1956. Potranno tuttavia essere corrisposti dal 1° aprile, dal 1° luglio, dal 1° ottobre 1933 e dal 1° gennaio 1934 degli anticipi in misura corrispondente al 70 per cento del premio guadagnato per la navigazione effettuata fino all'ultimo approdo del precedente trimestre. Tale percentuale potrà essere variata con ulteriori determinazioni del Ministro per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze.

Art. 2.

L'indicazione delle traversate ovvero dei periodi di armamento per i quali si chiede la liquidazione del premio deve risultare da un certificato rilasciato, a richiesta dell'armatore ovvero del capitano della nave, in conformità delle disposizioni contenute negli articoli seguenti.

Sono autorizzati a rilasciare il certificato le Capitanerie di porto del Regno e delle Colonie, la Capitaneria di porto di Rodi, gli Uffici marittimi del Regno e delle Colonie retti da ufficiali di porto e i Regi consolati all'estero (escluse le agenzie consolari).

Art. 3.

Per le navi a propulsione meccanica (piroscafi, motonavi, motovelieri e velieri con motore ausiliario) il certificato deve essere redatto in base ai dati risultanti dal ruolo di equipaggio e, sussidiariamente, dal giornale nautico. Particolarmente il certificato dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) nome, tipo, compartimento e numero d'iscrizione della nave;

b) numero, serie, data di rilascio del ruolo ed autorità che l'ha rilasciato;

c) indicazione in ordine cronologico dei porti di partenza e di arrivo, specificando per ciascun porto il giorno dell'arrivo e della partenza;

d) numero dei passeggeri eventualmente trasportati.

Per le traversate in corso al 1° gennaio e al 31 dicembre 1933 occorre altresì riportare nel certificato l'ora della partenza e dell'arrivo.

Come porti di arrivo e di partenza si intendono non solo i porti in cui ha inizio e fine il viaggio nel senso commerciale, ma anche tutti gli approdi intermedi in cui il ruolo di equipaggio risulti regolarmente vistato dall'autorità competente. Per gli approdi nei porti esteri in cui non esista un'autorità consolare italiana, occorrerà che le indicazioni contenute nel giornale nautico siano suffragate dal visto o da dichiarazione dell'autorità locale, ovvero da documento equipollente.

Art. 4.

I piroscafi, motonavi, motovelieri e velieri con motore ausiliario adibiti normalmente alla pesca ed abilitati anche al trasporto di merci possono conseguire il premio per le sole traversate compiute effettuando esclusivamente trasporto di merci. In tale caso nel certificato di cui all'articolo precedente dovranno essere indicate soltanto le traversate di cui sopra con l'espressa dichiarazione che in tali traversate la nave venne adibita esclusivamente al trasporto di merci.

Art. 5.

Per le navi a vela il certificato, compilato sulla scorta dei documenti menzionati nell'art. 3, dovrà contenere le indicazioni contemplate alle lettere *a*) e *b*) di detto articolo ed inoltre l'indicazione in ordine cronologico delle date di armamento e di disarmo in modo che risultino esattamente accertati i periodi di armamento. Dovrà, inoltre, essere accertato e dichiarato che durante i periodi di armamento la nave ha conservato sempre l'equipaggio minimo richiesto per le esigenze della navigazione. Non sarà, per altro, tenuto conto, a tal fine, delle deficienze che si verificassero durante gli approdi, nelle more della sostituzione di persone sbarcate, purchè tali deficienze non superino il 25 per cento del minimo suddetto.

Art. 6.

Qualora i dati prescritti dagli articoli 3, 4 e 5 non si potessero rilevare con certezza, ovvero per qualche approdo il ruolo ed il giornale non risultassero regolarmente vidimati, l'autorità che redige il certificato avrà cura di far risultare chiaramente ed ordinatamente le deficienze e le incertezze.

Il certificato, oltre la data della redazione, dovrà portare l'indicazione e la firma dell'autorità redigente.

Art. 7.

Per ottenere la liquidazione del premio, l'armatore, determinato come all'art. 53 del Codice per la marina mercantile, ovvero un suo rappresentante, dovrà presentare o far pervenire domanda alla Capitaneria di porto del Regno nel cui compartimento la nave è inscritta.

La domanda deve essere indirizzata al Ministero delle comunicazioni — Direzione generale della marina mercantile — unitamente al certificato in base al quale si chiede la liquidazione del premio. Sulla domanda la Capitaneria di porto appone la data di presentazione ed il suo visto.

Per le navi inscritte nelle matricole degli Uffici circondariali marittimi di Roma, Molfetta e Lussinpiccolo, la domanda potrà essere presentata ai detti Uffici, ai quali spetta in tal caso di provvedere ai compiti attribuiti alle Capitanerie di porto da questo e dai successivi articoli.

Qualora l'armatore di cui sopra è detto richiedesse l'anticipo di cui al capoverso dell'art. 1 delle presenti norme, ne farà domanda nella richiesta di liquidazione.

Art. 8.

La Capitaneria di porto deve esaminare il certificato di cui all'art. 2 e qualora vi trovasse dati inesatti o discordanze con le risultanze dei propri atti, provvederà alle opportune rettifiche mediante annotazioni da approvarsi anche dall'armatore o dal suo rappresentante. Ove questi non consentisse nelle rettifiche, la Capitaneria riferirà al Ministero per le ulteriori decisioni.

Trovato regolare ovvero rettificato il certificato, la Capitaneria lo completa con le seguenti indicazioni e dichiarazioni vistate e sottoscritte dal comandante del porto:

a) nome della nave e suo tipo (piroscafo, motonave, motoveliero, veliero con motore ausiliario o veliero);

b) numero di inscrizione in matricola, data e numero dell'atto di nazionalità ed autorità che l'ha rilasciato;

c) anno del varo;

d) stazza lorda risultante da certificato della stazza eseguita a termini del regolamento per la stazzatura delle navi, approvato con decreto Luogotenenziale 27 gennaio 1916, n. 202. Per le navi munite di certificato di stazza di data anteriore all'entrata in vigore del detto regolamento, esenti dall'obbligo delle misurazioni complementari di cui all'art. 37

del regolamento stesso per mancanza dei locali ivi indicati, sarà fatta seguire all'indicazione della stazza e degli estremi del certificato di cui è munita la nave, l'esplicita attestazione del motivo della mancata ristazza;

e) dichiarazione che si tratta di nave da carico, giusta l'art. 1 del R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1573 (salvo il caso previsto dall'art. 4 delle presenti norme, nel quale caso dovrà invece dichiararsi che la nave, pure essendo normalmente addetta alla pesca, è altresì abilitata al trasporto di merci);

f) dichiarazione che la nave di cui trattasi, per il periodo per cui si chiede il premio, non è stata addetta a servizi marittimi sovvenzionati indispensabili od utili contemplati da convenzioni regolarmente stipulate con lo Stato;

g) nel caso che trattisi di nave della categoria contemplata dall'art. 1 del R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1573, acquistata all'estero dopo la data di pubblicazione del detto R. decreto-legge: indicazione di tale circostanza;

h) dichiarazione che il firmatario della domanda o il suo rappresentato era armatore della nave ai sensi dell'art. 53 del Codice per la marina mercantile pel periodo di tempo durante il quale si effettuarono le traversate concorrenti al premio. Ovvero, trattandosi di veliero, per il periodo in cui questo restò armato.

Per le navi non ancora provviste di atto di nazionalità saranno tenuti validi, ai soli effetti della corresponsione di acconti, il passavanti provvisorio e il certificato di stazza di cui sia già provvista la nave, purchè quest'ultimo sia stato rilasciato dalle autorità di uno Stato con il quale esistano accordi per il reciproco riconoscimento dei certificati di stazza.

Art. 9.

La Capitaneria trasmette al Ministero la domanda di liquidazione corredata dei seguenti documenti:

a) una copia in carta libera di detta domanda;

b) il certificato di cui all'art. 2 e seguenti, in originale;

c) una copia in carta semplice di detto certificato;

d) copia autentica del certificato di classe di navigabilità, secondo i casi, rilasciata dal Registro italiano oppure dichiarazione di quest'ultimo da cui risulti che la nave, per il periodo per il quale viene chiesta la liquidazione del premio, rispondeva alle prescrizioni dell'art. 6, comma terzo (secondo e terzo periodo) del R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1573;

e) certificato della cancelleria del Tribunale, qualora l'armatore sia una società commerciale, ovvero del Consiglio provinciale dell'economia corporativa, negli altri casi in cui si tratti di una ditta commerciale, dal quale risulti: 1° la legale costituzione o la composizione della società o ditta; 2° le persone che ne hanno la rappresentanza e la firma; 3° le persone autorizzate a riscuotere e quietanzare in nome e per conto della società o ditta, anche se tali persone dovessero essere quelle stesse da indicarsi al n. 2.

Per le società commerciali le indicazioni di cui al n. 3 potranno risultare anche da speciale certificato del Consiglio provinciale dell'economia corporativa. Potrà anche per le società commerciali ammettersi che il certificato di cui alla presente lettera *e*) sia rilasciato in tutte le sue parti ed in unico testo dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa sempre che contenga le esplicite dichiarazioni richieste dall'ultimo comma dell'art. 294 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827;

f) due copie in carta libera di detto certificato.

Per le successive domande di liquidazione presentate dallo stesso armatore il certificato e le copie di cui alle lettere *c*) ed *f*) potranno essere omessi quando nessun mutamento risulti intervenuto nella costituzione e nella designazione dei rappresentanti e delegati della ditta o società armatrice. In tal caso sarà sufficiente che la Capitaneria, nel trasmettere gli atti al Ministero, faccia riferimento alla precedente trasmissione.

Il certificato e le copie di cui alle lettere *e*) ed *f*) saranno sempre omessi quando la ditta o società armatrice abbia chiesto con separata istanza o chieda con la stessa domanda di liquidazione il pagamento del premio mediante accreditamento in conto corrente o commutazione del mandato in vaglia cambiario.

Le copie di cui alle lettere *a*) e *c*) debbono essere autenticate dalla Capitaneria ed il certificato di cui alla lettera *e*) deve essere, quando prescritto, debitamente legalizzato.

Art. 10.

Per le traversate effettuate nel mese di dicembre 1933 e per quelle in corso al 31 dicembre 1933 — nonchè per quegli altri casi nei quali, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, l'armatore si sia trovato nell'impossibilità di presentare entro il 31 gennaio 1934, il regolare certificato di cui alla lettera *b*) dell'art. 9 per comprovare traversate effettuate o periodi di armamento compiuti — sarà sufficiente, in via provvisoria, che gli armatori indichino nella domanda di liquidazione le date di inizio e fine dei periodi di armamento e delle traversate anzidette, specificando, per queste ultime, i luoghi e le date di arrivo e di partenza e, possibilmente, anche le ore di partenza e di arrivo per le traversate in corso al 31 dicembre 1933. In tali casi, oltre ai documenti di cui alle lettere *d*), *e*) ed *f*) dell'art. 9, sarà presentata, in aggiunta all'originale, una copia della domanda in carta libera, ed in calce alla domanda ed alla relativa copia la Capitaneria apporrà le indicazioni prescritte dall'art. 8, nonchè la data di presentazione.

Non appena riuscirà loro possibile, gli armatori dovranno produrre il regolare certificato e le copie di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 9, restando tuttavia in facoltà dell'Amministrazione di decidere in ogni tempo, con suo insindacabile giudizio, circa l'ammissione od esclusione dal premio in base alla documentazione prevista dal 1° comma del presente articolo od agli eventuali accertamenti d'ufficio che essa credesse disporre.

Art. 11.

Nella liquidazione dei premi non sarà tenuto conto delle frazioni di tonnellata inferiori o uguali a 50 centesimi; quelle superiori saranno calcolate per una tonnellata intera. Così pure nel calcolo del periodo di tempo agli effetti dell'art. 5, terzo comma, del R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1573, non sarà tenuto conto delle frazioni di ora uguali o inferiori a 30 minuti primi, mentre quelle superiori saranno computate per un'ora intera.

Qualora per le traversate in corso al 1° gennaio e al 31 dicembre 1933, non fosse possibile accertare l'ora della partenza o quella dell'arrivo, nel calcolare, agli effetti del terzo comma dell'art. 5 del R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1573, le ore impiegate a compiere la traversata, saranno escluse tutte le 24 ore del giorno di partenza e saranno invece comprese tutte quelle del giorno di arrivo.

Nel calcolo del periodo di armamento delle navi a vela agli effetti dell'art. 3 del R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1573, si computeranno per intero il giorno di armamento e quello di disarmo.

Le distanze fra i porti di partenza e di arrivo, misurate secondo la linea diretta marittima, saranno desunte da prontuari da designarsi dal Ministro per le comunicazioni e nel liquidare il premio saranno calcolate sino ad un miglio.

Gli approdi non comprovati nel modo prescritto dalle presenti norme saranno considerati come non avvenuti.

Agli effetti della determinazione del limite massimo di cui al penultimo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1573, i percorsi effettuati da piroscafi e motonavi tra porti del Regno saranno computati già ridotti ai due terzi a sensi dell'ultimo comma dell'articolo stesso.

La riduzione prescritta dall'ultimo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1573, non è applicabile ai motovelieri e velieri con motore ausiliario quali sono definiti dall'art. 8 del regolamento per la sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare, approvato con R. decreto 23 maggio 1932, n. 719.

Art. 12.

Non saranno computate agli effetti del premio le traversate in cui la nave abbia trasportato più di dodici passeggeri o sia stata addetta a servizi sovvenzionati a termini dell'art. 6 del R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1573.

Non sono considerati passeggeri, agli effetti del comma precedente, gli individui che risultino imbarcati per caso di forza maggiore, i naufraghi e le persone imbarcate per disposizione dell'autorità marittima o consolare.

Art. 13.

Per il calcolo del coefficiente 0.99^n di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1573, sarà usata la seguente tabella:

Anni compiuti	Coefficiente ($0,99^n$)	Anni compiuti	Coefficiente ($0,99^n$)
1 . . .	0,99000	26 . . .	0,77003
2 . . .	0,98010	27 . . .	0,76233
3 . . .	0,97030	28 . . .	0,75471
4 . . .	0,96060	29 . . .	0,74716
5 . . .	0,95100	30 . . .	0,73969
6 . . .	0,94148	31 . . .	0,73230
7 . . .	0,93206	32 . . .	0,72497
8 . . .	0,92274	33 . . .	0,71772
9 . . .	0,91351	34 . . .	0,71054
10 . . .	0,90438	35 . . .	0,70344
11 . . .	0,89533	36 . . .	0,69640
12 . . .	0,88638	37 . . .	0,68944
13 . . .	0,87752	38 . . .	0,68254
14 . . .	0,86874	39 . . .	0,67572
15 . . .	0,86006	40 . . .	0,66896
16 . . .	0,85145	41 . . .	0,66227
17 . . .	0,84294	42 . . .	0,65565
18 . . .	0,83451	43 . . .	0,64909
19 . . .	0,82616	44 . . .	0,64260
20 . . .	0,81790	45 . . .	0,63617
21 . . .	0,80972	46 . . .	0,62981
22 . . .	0,80162	47 . . .	0,62351
23 . . .	0,79361	48 . . .	0,61728
24 . . .	0,78567	49 . . .	0,61110
25 . . .	0,77781	50 . . .	0,60499

Art. 14.

Trascorso il termine di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1956, e determinato l'ammontare complessivo dei premi, il Ministro per le comunicazioni, in caso d'insufficienza della somma stanziata, stabilirà quale riduzione proporzionale sia da apportare all'ammontare dei premi. In tali limiti si provvederà al pagamento della differenza tra gli acconti già versati e l'ammontare di ciascun premio ridotto proporzionalmente come sopra.

Questi pagamenti residuali saranno effettuati a favore delle medesime persone alle quali venne a suo tempo corrisposto l'anticipo, senza che occorra la presentazione da parte loro di ulteriore domanda e documentazione, salvo soltanto i casi in cui gli acconti siano stati corrisposti con le facilitazioni previste dall'ultimo comma dell'art. 8 delle presenti norme, nei quali casi la liquidazione residua sarà fatta quando sia pervenuto al Ministero un certificato della Capitaneria di porto del Compartimento d'iscrizione della nave nel quale, premessa l'indicazione del nome, tipo e numero di iscrizione in matricola, si attesti l'avvenuto rilascio alla nave stessa dell'atto di nazionalità e del prescritto certificato di stazza e siano fornite intorno a tali documenti le notizie indicate alle lettere *b*) e *d*) dell'art. 8 delle presenti norme.

Art. 15.

Il pagamento dei premi sarà effettuato presso la Tesoreria della provincia in cui ha sede la Capitaneria di porto di iscrizione della nave, salvo che l'armatore non abbia designato nella sua domanda altra Tesoreria provinciale.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 18 marzo 1933 - Anno XI

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

(1745)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-27565.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Carolina Dujic fu Martino ved. Rupnik, nata a Sesana il 12 aprile 1887 e residente a Trieste, Guardiella Scoglietto n. 334, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Duini » e « Rupini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Carolina Dujic ved. Rupnik, sono ridotti in « Duini » e « Rupini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Vladimiro fu Antonio, nato il 5 settembre 1910, figlio;
2. Dorino fu Antonio, nato il 25 gennaio 1913, figlio;

3. Dorina fu Antonio, nata il 15 gennaio 1915, figlia;
4. Santo fu Antonio, nato il 1° gennaio 1919, figlio;
5. Carlo fu Antonio, nato il 28 aprile 1922, figlio;
6. Carla fu Antonio, nata il 29 agosto 1924, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(9290)

N. 11419-570.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Guido Crusich fu Giovanni, nato a Trieste il 3 maggio 1913 e residente a Cerei, 706, è restituito nella forma italiana di « Croci ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 21 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(9025)

N. 11419-579.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giacomo Curet di Michele, nato a Muggia il 10 ottobre 1893 e residente a Muggia, 542, è restituito nella forma italiana di « Coretti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giacomina Curet nata Tiepolo di Pietro, nata il 18 aprile 1900, moglie;
2. Pietro di Giacomo, nato il 7 settembre 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 21 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(9028)

N. 11419-580.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494:

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Kuret di Giovanni, nato a Muggia il 21 ottobre 1880 e residente a Faiti, 136, è restituito nella forma italiana di « Coretti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giovanna Kuret nata Apollonio di Giuseppe, nata il 23 febbraio 1882, moglie;
2. Anatalia di Giovanni, nata il 30 ottobre 1903, figlia;
3. Adele di Giovanni, nata il 21 giugno 1911, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 21 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(9029)

N. 11419-581.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Curet di Giovanni, nato a Muggia il 30 ottobre 1903 e residente a Faiti n. 136, è restituito nella forma italiana di « Coretti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Curet nata Bosich di Giovanni, nata il 29 giugno 1907, moglie;
2. Vinera di Giovanni, nata il 3 novembre 1925, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 21 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(9030)

N. 11419-626.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale

5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Agostino Eller di Giovanni, nato a Muggia il 14 aprile 1901 e residente a Badica n. 36, è restituito nella forma italiana di « Ellero ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Vittoria Eller nata Loredan di Giovanni, nata il 14 luglio 1904, moglie;
2. Brauco di Agostino, nato il 12 settembre 1924, figlio;
3. Anastasia di Agostino, nata il 24 febbraio 1926, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 1° ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(9091)

N. 11419-627.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Eller di Antonio, nato a Muggia il 13 ottobre 1897 e residente a Plavia n. 87, è restituito nella forma italiana di « Ellero ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Eller nata Semez di Valentino, nata il 10 agosto 1894, moglie;
2. Bernardo di Giuseppe, nato il 24 febbraio 1923, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 1° ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(9092)

N. 11419-628.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Michele Eller di Giovanni, nato a Muggia il 26 ottobre 1861 e residente a Elleri n. 244, è restituito nella forma italiana di « Ellero ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria di Giovanni, nata il 26 novembre 1867, moglie;
2. Pietro di Michele, nato il 28 giugno 1909, figlio;
3. Giovanna di Michele, nata il 17 aprile 1904, figlia;
4. Bruno di Michele, nato il 3 dicembre 1927, nipote.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 1° ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(9093)

N. 11419-630.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Eller di Michele, nato a Muggia il 18 dicembre 1853 e residente a Badica n. 36, è restituito nella forma italiana di « Ellero ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giovanna Eller nata Zoch di Michele, nata il 1° aprile 1858, moglie;
2. Francesco di Michele, nato il 23 maggio 1847, fratellastro;
3. Corrado di Antonio, nato il 10 aprile 1912, nipote;
4. Mario di Antonio, nato il 16 novembre 1911, nipote.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 1° ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(9094)

N. 11419-631.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Eller di Giovanni, nato a Muggia il 18 luglio 1896 e residente a Farnei n. 662, è restituito nella forma italiana di « Ellero ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Luigia Eller nata Stepancich di Giuseppe, nata il 20 aprile 1901, moglie;
2. Lidia di Giovanni, nata il 4 maggio 1922, figlia;
3. Fulvio di Giovanni, nato il 23 giugno 1926, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 1° ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(9095)

N. 11419-632.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Giovanna Eller di Giovanni, nata a Muggia il 17 maggio 1894 e residente a Elleri, 238, è restituito nella forma italiana di « Ellero ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Lidia fu Andrea, nata l'11 novembre 1920, figlia;
2. Giordano fu Andrea, nato il 4 agosto 1921, figlio;
3. Giuseppe fu Antonio, nato il 14 febbraio 1849, zio;
4. Guerino, nato il 19 febbraio 1925, nipote.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 1° ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(9096)

N. 11419-633.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Eller di Antonio, nato a Muggia il 26 dicembre 1876 e residente a Elleri n. 234, è restituito nella forma italiana di « Ellero ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Anna Eller nata Kotez di Giuseppe, nata il 22 ottobre 1886, moglie;
2. Vittorio di Giovanni, nato il 23 dicembre 1910, figlio;
3. Anna di Antonio, nata il 29 marzo 1885, sorella.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 1° ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(9097)

N. 11419-634.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Eller di Antonio, nato a Muggia il 3 maggio 1892 e residente a Elleri n. 220, è restituito nella forma italiana di « Ellero ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 1° ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(9098)

N. 11419-635.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Eller di Giovanni, nato a Muggia il 24 giugno 1873 e residente a Elleri n. 219, è restituito nella forma italiana di « Ellero ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Eller di Giuseppe, nata il 1° aprile 1874, moglie;
2. Vittorio di Giovanni, nato il 23 luglio 1904, figlio;
3. Maria di Giovanni, nata il 5 aprile 1907, figlia;
4. Raffaele di Giovanni, nato il 1° gennaio 1911, figlio;
5. Maria di Giovanni, nata il 3 luglio 1876, sorella.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 1° ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(9099)

N. 11419-636.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Eller di Giovanni, nato a Muggia il 30 aprile 1884 e residente a Belaglau n. 155, è restituito nella forma italiana di « Ellero ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Anna Eller nata Zocb di Michele, nata l'8 luglio 1884, moglie;
2. Vladimiro di Giovanni, nato il 28 maggio 1908, figlio;
3. Edirca di Giovanni, nata il 17 ottobre 1912, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 1° ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(9100)

N. 11419-637.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Eller di Matteo, nato a Muggia il 9 ottobre 1884 e residente a Elleri n. 242, è restituito nella forma italiana di « Ellero ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Vincenzo di Giovanni, nato il 18 agosto 1908, figlio;
2. Giuseppe di Giovanni, nato il 23 giugno 1911, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 1° ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(9101)

N. 11419-638.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Eller di Michele, nato a Muggia il 10 ottobre 1897 e residente a Elleri n. 244, è restituito nella forma italiana di « Ellero ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Veronica Eller nata Pecarich di Pietro, nata il 12 agosto 1900, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 1° ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(9102)

N. 11419-639.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Eller di Simeone, nato a Muggia il 30 giugno 1866 e residente a Stramare n. 599, è restituito nella forma italiana di « Ellero ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Giovanna Eller nata Sever di Giovanni, nata il 9 giugno 1867, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 1° ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(9103)

N. 11419-762.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Franch di Giovanni, nato a Trieste il 9 marzo 1864 e residente a Muggia, 549, è restituito nella forma italiana di « Franco ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giuseppina Franch nata Razze di Antonio, nata l'8 aprile 1881, moglie;
2. Giovanni di Giovanni, nato il 22 agosto 1907, figlio;
3. Giuseppina di Giovanni, nata il 22 gennaio 1910, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 1° ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(9106)

N. 11419-620.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Eller di Matteo, nato a Muggia il 9 gennaio 1874 e residente a Crevatini n. 84, è restituito nella forma italiana di « Ellero ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giovanna Eller nata Crevatin di Giovanni, nata il 26 giugno 1874, moglie;
2. Antonia di Antonio, nata il 19 ottobre 1909, figlia;
3. Angelo di Antonio, nato il 20 maggio 1911, figlio;
4. Ferruccio, nato il 5 gennaio 1926, nipote.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 1° ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(9107)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha inviato a S. E. il Presidente della Camera dei deputati il disegno per la conversione in legge del R. decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 241, relativo ai documenti contabili della Cassa depositi e prestiti.

(1828)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 92.

Media dei cambi e delle rendite

del 25 aprile 1933 - Anno XI

Stati Uniti America (Dollaro)	17.25
Inghilterra (Sterlina)	67.40
Francia (Franco)	75.75
Svizzera (Franco)	371.90
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.05
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.712
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	15.15
Cecoslovacchia (Corona)	58.10
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	3 —
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.46
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.45
Olanda (Fiorino)	7.797
Polonia (Zloty)	219 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	165 —
Svezia (Corona)	3.51
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	76.25
Id. 3,50 % (1902)	75 —
Id. 3 % lordo	53.50
Consolidato 5 %	85 —
Buoni novennali. Scadenza 1934	101.175
Id. id. id. 1940	102.225
Id. id. id. 1941	102.325
Obbligazioni Venezie 3,50 %	87.20

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento del Consorzio d'irrigazione del torrente « Sale » in provincia di Trento.

Con R. decreto 6 febbraio 1933, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile successivo, registro n. 7, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi dei Regi decreti 30 dicembre 1920, n. 1890, e 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione del torrente « Sale », con sede in Trento.

Il detto Consorzio, di cui fanno parte 28 ditte, con un comprensorio di ettari 53.50.15, è stato costituito con statuto del 2 maggio 1904 approvato dal magistrato civico di Trento con provvedimento del 23 maggio, n. 4243, ai sensi della legge provinciale del Tirolo del 28 agosto 1870.

(1821)

Riconoscimento del Consorzio d'irrigazione « Sponda destra di Galliano » in provincia di Trento.

Con R. decreto 6 febbraio 1933, registrato alla Corte dei conti il 8 aprile successivo, registro n. 7, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi dei Regi decreti 30 dicembre 1920, n. 1890, e 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione « Sponda destra di Calliano », con sede in Calliano provincia di Trento.

Il detto Consorzio, di cui fanno parte 96 ditte, con un comprensorio di ettari 38.17.97, è stato costituito con statuto del 10 marzo 1900, approvato dall'i. r. Capitanato distrettuale di Rovereto con provvedimento del 20 aprile 1900, n. 3551, ai sensi della legge provinciale del Tirolo del 28 agosto 1870.

(1822)

CONCORSI

MINISTERO DELL' EDUCAZIONE NAZIONALE

Varianti al concorso indetto per cattedre nei Regi istituti nautici.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il decreto Ministeriale in data 20 gennaio 1933-XI (registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1933, registro n. 2, foglio n. 313) col quale sono indetti concorsi a cattedre nei Regi istituti nautici;

Ritenuto che le cattedre di attrezzatura e manovra disponibili nei Regi istituti nautici per l'anno 1933-34 sono due, anzichè tre, dovendosene assegnare una per passaggio di un assistente universitario, a norma dell'art. 64 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e del 4° comma dell'art. 26 del R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, modificato dalla legge 16 giugno 1932, n. 812;

Decreta:

Il suddetto decreto Ministeriale in data 20 gennaio 1933-XI è rettificato, nella sola parte che si riferisce al numero delle cattedre di attrezzatura e manovra, nel senso che le cattedre messe a concorso per tale disciplina sono due anzichè tre.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 aprile 1933 - Anno XI.

Il Ministro: Ercole.

(1831)

MINISTERO DELL' EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorsi a cattedre d'insegnamento negli Istituti d'istruzione superiore.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047, e dal R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491;

Visto il R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176;

Visto il R. decreto 28 agosto 1931, n. 1227, convertito con modificazioni nella legge 16 giugno 1932, n. 812;

Visto l'art. 2 del decreto del Capo del Governo in data 16 giugno 1932;

Vista l'autorizzazione concessa dal Capo del Governo;

Decreta:

Sono aperti i seguenti concorsi a cattedre d'insegnamento negli Istituti d'istruzione superiore:

Facoltà di giurisprudenza:

Diritto romano, nella Regia università di Messina.
Diritto e procedura penale, nella Regia università di Cagliari.
Diritto commerciale, nella libera Università di Urbino.
Diritto ecclesiastico, nella libera Università di Ferrara.
Diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione, nella Regia università di Messina.
Diritto processuale civile e ordinamento giudiziario, nella Regia università di Messina.

Facoltà di medicina e chirurgia:

Fisiologia, nella Regia università di Sassari.
Patologia chirurgica, nella Regia università di Cagliari.
Patologia medica, nella Regia università di Pavia.
Anatomia umana normale e istologia, nella Regia università di Sassari.
Clinica pediatrica, nella Regia università di Siena.

Facoltà di lettere e filosofia e Istituti superiori di magistero:

Topografia romana, nella Regia università di Roma.
Archeologia e storia dell'arte antica, nella Regia università di Pisa.
Filosofia e storia della filosofia, nel Regio istituto superiore di magistero di Messina.
Antichità classiche, nella Regia università di Firenze.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

Chimica generale ed inorganica, nella Regia università di Pavia.
Geometria analitica e proiettiva con disegno, nella Regia università di Messina.
Meccanica razionale, nella Regia università di Catania.
Geologia, nella Regia università di Torino.

Facoltà e Scuole di farmacia:

Chimica farmaceutica e tossicologica, nella libera Università di Urbino.
Farmacologia e tossicologia con esercizi, nella libera Università di Camerino.

Scuole d'ingegneria:

Topografia e geodesia, Palermo.
Economia delle trasformazioni fondiarie ed estimo, Bologna.

Istituti superiori agrari:

Diritto agrario, Firenze.

Istituti superiori e Facoltà di medicina veterinaria:

Anatomia patologica, nella libera Università di Camerino.

Istituti superiori di scienze economiche e commerciali:

Nozioni di chimica analitica e merceologia, Genova.
Economia politica, Catania.
Geografia economica, Catania.

Coloro che intendono partecipare ai concorsi predetti devono far pervenire a questo Ministero (Direzione generale per l'istruzione superiore - Ufficio concorsi universitari) domanda in carta bollata da L. 5 entro il giorno 15 luglio 1933-XI.

Sulla domanda stessa deve essere indicato il domicilio dell'interessato agli effetti del concorso.

Alla domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° atto di nascita;

2° certificato comprovante che l'aspirante è cittadino italiano o italiano non regnicolo;

3° certificato generale rilasciato dal casellario giudiziario;

4° certificato di buona condotta rilasciato dal podestà dei Comuni dei quali l'aspirante ha avuta la sua residenza durante l'ultimo triennio;

5° certificato comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia nella quale ha domicilio il concorrente. Detto certificato deve essere redatto su carta legale e deve attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, ovvero ai Fasci femminili, nonchè l'anno, il mese e il giorno della iscrizione;

6° notizie sull'operosità scientifica e sulla carriera didattica, in dieci esemplari;

7° qualsiasi titolo o documento che l'aspirante ritenga utile di presentare nel proprio interesse.

I documenti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 debbono essere legalizzati; quelli di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 debbono essere, inoltre, di data non anteriore di oltre tre mesi rispetto alla data di scadenza del concorso.

L'aspirante che ricopre un posto di ruolo nell'Amministrazione dello Stato è dispensato dal presentare i documenti di cui ai numeri 2, 3 e 4; deve invece presentare un'attestazione, rilasciata dall'autorità dalla quale dipende, da cui risulta che egli trovasi in attività di servizio.

Entro lo stesso termine del 15 luglio 1933 gli interessati dovranno far pervenire le pubblicazioni in piego a parte, accompagnate da un elenco, in dieci copie, di tutti i documenti, titoli e pubblicazioni presentate per il concorso.

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati. In nessun caso sono accettate bozze di stampa. Le pubblicazioni debbono presentarsi, possibilmente, in cinque copie.

Sui pacchi contenenti le pubblicazioni dovranno essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente ed il concorso cui prende parte.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito per la scadenza del concorso, anche se presentate in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali o ferroviari, e non saranno neppure accettate dopo il giorno stesso pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro documento.

Roma, addì 25 aprile 1933 - Anno XI

Il Ministro: ERCOLE.

(1829)

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Concorso per l'ammissione in colonie marine e montane di figli di iscritti all'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato.

La Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza nella stagione estiva 1933-XI manterrà in colonie marine o montane tenute dal Partito Nazionale Fascista fanciulli e fanciulle figli di iscritti all'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato.

A tale scopo essa bandisce un concorso per 850 posti, regolato dalle seguenti norme.

1° possono fare domanda di partecipazione al concorso gli iscritti all'Opera di previdenza i quali siano in attività di servizio; abbiano grado non superiore al nono e chiedano l'ammissione al concorso per figli che abbiano compiuto il settimo anno e non superato il dodicesimo, i quali siano riconosciuti bisognosi di cure climatiche a causa di gracile costituzione, anemia, linfatismo, deficienza di sviluppo e simile. Ne sono esclusi coloro che risultano affetti da tubercolosi polmonare o laringea o da forme aperte di tubercolosi glandolare o chirurgica, da malattie della pelle e oculari contagiose, da forme di debolezza psichica grave e neuropsicosi, e quelli che siano stati affetti da malattie infettive e per i quali non sia trascorso il periodo di tempo necessario per evitare il pericolo del contagio;

2° ciascun inscritto all'Opera potrà fare domanda anche per l'ammissione di più di un figlio, ma non potrà ottenere a seguito della decisione del concorso che l'ammissione di uno solo dei figli, a meno che abbia a suo carico più di 5 figli minorenni;

3° l'iscritto dovrà presentare all'Amministrazione da cui dipende una domanda in carta libera corredata dai seguenti documenti esenti da bollo:

a) estratto dell'atto di nascita dell'aspirante;
b) estratto dell'atto di matrimonio dei genitori;
c) certificato medico redatto sull'unito modulo;
d) documenti che comprovino se l'aspirante appartenga ai « Balilla » o alle « Piccole Italiane »

Nella domanda deve essere indicato il preciso indirizzo del richiedente ed esplicitamente dichiarato che si esonera la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, in caso di concessione del beneficio, da ogni responsabilità per danni, malattie od infortuni a cui il beneficato possa incorrere, malauguratamente, durante la sua permanenza in colonia;

4° occorre che nel trasmettere l'istanza l'Amministrazione da cui il richiedente dipende dichiari sulla istanza stessa quali siano, il grado, la qualifica e lo stipendio dell'iscritto e quali siano le persone di famiglia a carico, esprimendo un giudizio sullo stato economico dell'iscritto stesso e il parere sulla domanda presentata;

5° in ciascuna Provincia le domande saranno raccolte presso il segretario federale del P. N. F.

Si avverte che non potranno essere comprese nel concorso le domande che non si trovassero presso il segretario federale di ciascuna Provincia entro il 20 maggio 1933 ovvero che pur essendo pervenute ivi entro tale data non siano regolarmente documentate.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza deciderà insindacabilmente in merito alla scelta dei fanciulli da ammettere alle colonie.

L'ammissione o la permanenza in colonia è, poi, subordinata al giudizio del sanitario della colonia stessa.

Roma, 22 aprile 1933 - Anno XI

Il direttore generale: VITI.

CERTIFICATO MEDICO

per l'invio in colonie marine o montane di fanciulli dai 7 ai 12 anni figli di iscritti all'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato.

(Da rilasciarsi da un medico provinciale, da un ufficiale medico in attività di servizio oppure da un ufficiale sanitario o da un medico condotto).

1. Cognome, nome e qualifica del richiedente.	. . . .
2. Cognome, nome ed età del fanciullo.	. . . .
3. Stato generale di salute del fanciullo, con indicazione dei fatti costituzionali o delle note morbose che consigliano la cura climatica (marina o montana e fino a quale altitudine).	. . . .
4. E' stato vaccinato e quando rivaccinato?	. . . .
5. E' affetto da tubercolosi polmonare o laringea?	. . . .
6. E' affetto da malattie oculari contagiose?	. . . .
7. E' affetto da malattie contagiose della pelle?	. . . .
8. Nella eventualità che sia stato affetto da malattia infettiva è trascorso il periodo massimo del pericolo del contagio?	. . . .
9. E' comunque affetto da malattie diffusibili pericolose per la comunità?	. . . .
10. E' affetto da epilessia, da forme di debolezza psichica grave e neuropsicosi?	. . . .
11. Soffre di enuresi?	. . . .

. . . . il . . . . 1933 - Anno XI

(*) Visto: . . . . IL MEDICO

Bollo d'Ufficio . . . . (cognome e nome)

(qualifica)

(*) N. B. — La firma del medico deve essere autenticata, in esenzione da bollo, a seconda dei casi:

— per il medico provinciale, da S. E. il Prefetto;

— per l'ufficiale medico, dall'Autorità militare dalla quale dipende;

— per il medico comunale, dal podestà.

(1830)

MUGNOZZA GIUSEPPE *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.